CIRCOLARE A.F.

N.139 del 9 Ottobre 2015

> <u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

30 Ottobre 2015: appuntamento con la comunicazione dei beni e finanziamenti dati in godimento ai soci nel 2014

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che scade il prossimo 30.10.2015 il termine ultimo per effettuare l'invio dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e di quelli relativi ai finanziamenti relativi al periodo d'imposta 2014, per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 30.09.2015 (contribuenti c.d. solari). Per i contribuenti non solari, invece, l'obbligo di comunicazione di cui trattasi deve essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione del modello Unico. Si rammenta, al riguardo, che l'adempimento in parola può essere assolto, alternativamente, dall'impresa concedente o dal familiare dell'imprenditore. Sono esclusi dall'obbligo in parola, invece, i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari. La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta. L'obbligo della comunicazione sussiste, anche, quando il bene sia stato concesso in godimento in periodi precedenti, ma il suo utilizzo continua a permanere anche nell'anno di riferimento della comunicazione. In buona sostanza, la comunicazione è dovuta anche se i dati del bene assegnato al socio sono stati già comunicati all'Agenzia delle Entrate in occasione della comunicazione relativa al **2013**, che si sarebbe dovuta effettuare entro lo scorso 30.10.2014.

Premessa

Scade il prossimo 30.10.2015, il termine ultimo per effettuare l'invio dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e di quelli relativi ai finanziamenti relativi al periodo d'imposta 2014, per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 30.09.2015 (contribuenti c.d. solari).

OSSERVA

Per i contribuenti non solari, invece, l'obbligo di comunicazione di cui trattasi deve essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione del modello Unico

Comunicazione	Scadenza per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Scadenza per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
Beni ai soci	30 ottobre 2015	entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione del modello Unico
Finanziamenti soci	30 ottobre 2015	entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione del modello Unico

OSSERVA

La comunicazione è dovuta anche se i dati del bene assegnato al socio sono stati già comunicati all'Agenzia delle Entrate in occasione della comunicazione relativa al 2013, che si sarebbe dovuta effettuare entro lo scorso 30.10.2014.

Soggetti obbligati alla comunicazione dei "beni ai soci"

L'obbligo di comunicazione "beni ai soci" può essere assolto, alternativamente, dall'impresa concedente o dal familiare dell'imprenditore (utilizzatore). Rientrano nella nozione di familiare:

- → il coniuge:
- → i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
- → gli **affini entro il secondo grado** (es. cognato del socio/imprenditore).

SOGGETTI OBBLIGATI (ALTERNATIVAMENTE) ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE		
Soggetti che	✓ Imprenditore individuale	
esercitano	✓ società di persone (snc, sas), di capitali (spa, srl, sapa), cooperativa	
attività	✓ stabile organizzazione di società non residente	

d'impresa	✓ ente privato di tipo associativo per i soli beni relativi all'attività	
(concedente)	✓ commerciale	
	✓ Socio, residente e non, di società ed ente associativo privato residente che	
Socio o familiare	svolge attività commerciale	
dell'imprenditore	✓ familiare, residente e non, di socio di società ed ente associativo privato	
	residente che svolge attività commerciale	
	✓ socio o familiare di altra società appartenente al medesimo gruppo	
	✓ familiare, ex art. 5, comma 5, TUIR residente e non, dell'imprenditore	
	individuale	

OSSERVA

Sono **esclusi dall'obbligo in argomento i professionisti**, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

Beni oggetto dell'adempimento comunicativo in esame

In linea generale, si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell'imprenditore individuale. Se concessi in godimento, rientrano quindi nell'ambito applicativo della disposizione:

- → i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
- → i beni strumentali;
- → i beni meramente patrimoniali.

ESEMPIO

Rientrano nella definizione di beni meramente patrimoniali, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa.

Rileva tanto l'uso esclusivo quanto l'uso non esclusivo.

Il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni:

- → autovetture;
- → altri veicoli;
- → unità da diporto;
- → aeromobili;
- → immobili;

→ altri beni.

OSSERVA

Relativamente a quest'ultima categoria residuale (altri beni) **rientrano**, ad esempio, **telefoni**, **computer portatili**. Tuttavia, <u>la relativa comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore ad Euro 3.000,00, al netto dell'IVA.</u>

Beni oggetto della comunicazione		
Autovetture	Qualsiasi valore	
Altri veicoli	Qualsiasi valore	
Unità da diporto	Qualsiasi valore	
Aeromobili	Qualsiasi valore	
Unità da diporto	Qualsiasi valore	
Immobili	Qualsiasi valore	
Altri beni	Solo se di valore superiore ad Euro 3.000	

Devono essere comunicati, all'anagrafe tributaria, anche i finanziamenti e le capitalizzazione effettuate dai soci (o loro familiari) a favore dell'impresa.

OSSERVA

L'obbligo in parola è confermato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 25/E/2012, la quale ha ribadito, peraltro, che l'adempimento in commento prescinde dal fatto che tali finanziamenti, o versamenti dei soci, siano funzionali alla successiva acquisizione di beni concessi in godimento, e che tale obbligo riguarda l'intero ammontare dei predetti versamenti o finanziamenti, e non solo la parte riferibile all'acquisto di beni concessi in godimento.

Per adempiere ai suddetti incombenti, sono previste due autonome comunicazioni (anche se basate sulla stessa modulistica) ed, in particolare:

- → una comunicazione relativa ai beni assegnati in uso ai soci;
- → una comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni dei soci persone fisiche.

OSSERVA

I dati relativi a questi apporti (finanziamenti e capitalizzazioni) vanno comunicati al fisco da parte di ogni società, anche in assenza di beni dati in godimento.

La comunicazione relativa ai beni assegnati in uso ai soci

La comunicazione relativa ai beni assegnati in uso ai soci ha ad oggetto solo le fattispecie che possono generare un reddito diverso per il socio e, dunque, i casi in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso.

OSSERVA

Se, pertanto, il socio paga un prezzo pari o superiore al valore normale del servizio, <u>la società (o il socio utilizzatore) non deve procedere ad alcuna comunicazione</u>

La predetta comunicazione non deve essere inviata <u>per l'indicazione dei dati relativi ai beni che i soci (o loro familiari) utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi</u>, poiché tale utilizzo genera benefit già sottoposti all'autonoma tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir.

OSSERVA

Si segnala, tra l'altro, che **nella fattispecie dell'assegnazione all'amministratore**, <u>il</u> provvedimento non richiede l'esistenza di un fringe benefit in capo all'utilizzatore.

Ulteriori esoneri dall'obbligo della citata comunicazione riguardano:

- → i beni che l'imprenditore individuale utilizza nella sua sfera personale;
- → gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa;
- → i **beni assegnati in godimento ad enti non commerciali** (soci del concedente) che li impiegano soltanto per finalità istituzionali.

Sono, infine, **esclusi dalla comunicazione** all'Anagrafe Tributaria, <u>i beni a uso pubblico</u> (si pensi alle auto dei taxisti) per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi nonostante l'uso anche privato.

Il provvedimento in esame esclude, inoltre, in modo esplicito, tra i dati da comunicare, i finanziamenti e gli apporti che le società concedono ai propri soci (da non confondere con quelli ricevuti dalla società, oggetto di specifica comunicazione).

La comunicazione relative ai finanziamenti soci

La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, pur avendo a base una identica modulistica, è disciplinata da un provvedimento distinto, stante la ricordata autonomia dei due obblighi. In particolare, in relazione alla comunicazione in commento si rammenta che:

- l'Amministrazione Finanziaria non chiede più apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti al periodo d'imposta 2012;
- il monitoraggio riguarda solo le somme versate da soci persone fisiche;
- è prevista una soglia di 3.600 euro, che si riferisce distintamente al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in dato anno, al di sotto della quale la comunicazione non va predisposta.

Peraltro, l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni:

- → in caso di imprese in contabilità semplificata, sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione;
- → in caso di contribuenti in regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L.388/2000, c.d. "forfettini"), in regime dei c.d. "nuovi minimi" (art. 27 co. 1 2 del DL 98/2011) o in regime contabile agevolato degli "ex minimi" (art. 27 co. 3 del DL 98/2011), sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato all'attività d'impresa.

OSSERVA

Rilevano anche le somme versate all'impresa individuale dal familiare dell'imprenditore, mentre **non** sono da indicare dati relativi ad apporti già a disposizione del fisco. In altri termini, è sempre escluso l'obbligo di comunicazione per gli apporti i cui dati sono già conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria (si pensi, ad esempio, ai versamenti effettuati per la sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci, risultanti da un verbale dell'assemblea straordinaria registrato presso l'Agenzia delle Entrate).

Regime sanzionatorio

La norma sanziona l'omessa comunicazione ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti. La sanzione è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio.

Se, invece, il <u>contribuente ha tassato la differenza tra valore di mercato e corrispettivo, in</u> <u>quanto reddito diverso, è dovuta la sanzione residuale da 258,00 a 2.065,00 euro</u>. È peraltro ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.

OSSERVA

In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall'impresa, manca, invece, una specifica previsione sanzionatoria da parte del DL 138/2011. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all'Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 co. 2 del DPR 605/73, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,00 a 5.164,00 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Richiesta della documentazione

Di seguito si riportano:

- → una LETTERA DA RINVIARE, compilata, ALLO STUDIO <u>nel caso in cui siate tenuti</u> <u>all'adempimento in parola;</u>
- → una LETTERA DA RINVIARE, compilata, ALLO STUDIO nel caso in cui NON siate tenuti all'adempimento in parola.

LETTERA DA RINVIARE ALLO STUDIO PER L'ADEMPIMENTO IN PAROLA

Intestazione Società/socio

Spett.le Studio,

OGGETTO: Analisi preliminare ai fini della comunicazione dei beni ai soci

In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2, comma 36-sexiesdecies del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, si comunicano i dati relativi ai beni dell'impresa concessi in uso a soci o familiari dell'imprenditore, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate nel periodo d'imposta 2014.

Denominazione sociale impresa concedente				
Identità del socio (o familiare del socio) utilizzatore del bene (1)				
Descrizione del	Contratto e	Identificativo	Corrispettivo	Valore di mercato (5)
bene (2)	utilizzo (3)	del bene (4)	(5)	

Descrizione del finanziamento/ capitalizzazione (6)	Data dell'erogazione	Importo

- 1) Compilare una Scheda per ogni socio o familiare.
- 2) Indicare: autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, altro bene se di importo superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:
- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;

- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i taxi).

3) Indicare:

- se si tratta di comodato, uso o altra forma di godimento e la data di stipula del contratto;
- se si tratta di utilizzo esclusivo o non esclusivo;
- la data di inizio del godimento e dell'eventuale cessazione.

4) Indicare:

- per le autovetture e gli altri veicoli, il numero di telaio;
- per le unità da diporto, i metri;
- per gli aeromobili, la potenza motore in kw;
- per gli immobili, Comune e Provincia di ubicazione, il foglio e la particella.
- 5) Ai fini della comunicazione, deve sussistere una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.
- 6) Indicare gli apporti verso l'impresa. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a:
- finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600,00 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto);
- qualsiasi apporto già conosciuto dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata

Firma

LETTERA DA INVIARE AL STUDIO PER NON EFFETTUARE L'ADEMPIMENTO IN PAROLA

Intestazione Società/socio

Spett.le Studio,

OGGETTO: Dichiarazione di mancata concessione in uso di beni della società ai soci

In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2, comma 36-sexiesdecies del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n.148, informo che nel corso del 2014 alcun bene di proprietà della società è stato in uso a soci o a familiari degli stessi.

Firma

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO